



ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)

-----oO-----

Disciplinare d'uso allegato all'atto di concessione approvato con Decreto Dirigenziale n° 53 del 23 giugno 2017 avente per oggetto: "Affidamento pluriennale di porzione di terreno in località Corsica, lungo la sponda del fiume Ombrone in Comune di Grosseto di proprietà di ente Terre Regionali Toscane"

L'anno Duemila17, in questo giorno..... del mese di, alle ore, nella sede amministrativa di ente Terre Regionali Toscane ad Alberese, Comune di Grosseto, loc. Spergolaia, strada del mare 25

Tra

Ente Terre regionali toscane (C.F 00316400530), d'ora in poi denominato "Ente", istituito con legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 "Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000", con sede in Firenze, Via di Novoli 26, rappresentato legalmente dal Direttore Dott. Claudio Del Re in virtù dell'art. 8 della l.r. 80/2012, d'ora in avanti indicata come "Ente concedente",--

E

Il sig. Francesco Termini, nato a [REDACTED] il [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] di seguito anche solo concessionario; si stipula quanto segue:

Art. 1. – Oggetto della concessione.

Oggetto della concessione è una porzione di terreno di circa 210 mq catastalmente identificata al Foglio 143 part. 1/p del Comune di Grosseto, in loc. Corsica, lungo la sponda del fiume Ombrone, meglio evidenziata nella cartografia allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale. Su detta porzione sono presenti due plinti di vecchie strutture di sostegno;

Art. 2 – Finalità della concessione.

La porzione di terreno di cui al precedente articolo è concessa in uso al concessionario allo scopo di consentire l'attività autorizzata dalla Regione Toscana con DD 5224 del 28/04/2017 (installazione di un impianto fisso di pesca lungo il fiume Ombrone) e nello specifico per consentire il supporto alle strutture di sostegno della bilancia da pesca avente impianto fisso sull'altra sponda.

Art. 3. – Durata della concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 6 (sei) dalla data di stipula del presente atto e pertanto scadente improrogabilmente il 31/12/2022. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'ente concedente si riserva la facoltà di valutare o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento del rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione del bene oggetto della concessione anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente. ----

Art. 4. - Uso dei beni in concessione.

Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che la porzione di terreno, come identificata all'art. 1, è priva di vizi e pienamente idonea alla finalità di cui all'art. 2 del presente atto e si impegna e dichiara di utilizzarla esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione. ----

Il Concessionario dichiara altresì di essere consapevole che per l'accesso alla porzione di terreno concessa è necessario percorrere una viabilità lungo l'argine costituita da una pista campestre e che per-

tanto il transito su tale pista deve essere effettuato con estrema cautela. Per ogni eventuale danno al concessionario, al suo mezzo di locomozione usato per l'accesso alla porzione di terreno concessa e anche per danni a qualsiasi altro soggetto che acceda alla porzione di terreno concessa, il concessionario rileva indenne da ogni responsabilità penale e civile l'ente concedente.

Il Concessionario nell'usufruire della porzione di terreno oggetto della concessione si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola e forestale nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, **esonero espressamente**, ora per allora, l'ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per la mancata osservanza degli stessi.-----

Il Concessionario riconosce al personale di Ente Terre Regionali Toscane il diritto di accedere alla porzione di terreno concessa, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione della stessa in relazione alle finalità per le quali è stata concessa. -----

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) a custodire ed a conservare con buona diligenza la porzione di terreno ed in particolare:

- 1) ad eseguire qualsiasi intervento per la realizzazione di strutture di sostegno della bilancia da pesca nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche; ----
- 2) a trasmettere all'ente concedente una comunicazione preventiva scritta ogni qual volta si renda necessario per il concessionario o altri soggetti da lui incaricati, recarsi alla porzione di terreno concessa, anche per i semplici interventi di manutenzione
- 3) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso concessionario, dei suoi dipendenti e/o dai suoi collaboratori a qualsiasi titolo
- 4) a pagare il canone annuo di concessione. -----

Art. 6. – Permessi e nullaosta.

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso della porzione di terreno concessa per le finalità di cui all'art. 2 del presente atto, all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni necessari.-----

Art. 7. Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione, è determinato in €. 300,00 annui da versare ogni anno in unica soluzione anticipata entro il mese di marzo mediante bonifico al seguente IBAN IT 41 N 01030 14300 000003416903 indicando come causale "concessione Decreto Dirigenziale n°53 del 23 giugno 2017 annualità 20xx". Il canone, a partire dall'anno successivo alla data di stipula del presente disciplinare, verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati e costituirà base imponibile per l'anno successivo. L'aggiornamento verrà comunicato annualmente dall'Ente concedente.-----

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss. mm. ii, gli oneri di carattere tributario, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.----

Art. 8. Divieti.

Sul bene concesso in uso è fatto divieto assoluto al concessionario, pena la revoca immediata della concessione :

- ❖ di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale del bene, sotto qualsiasi forma;
- ❖ di consentire e/o costituire servitù di qualsiasi genere e natura.

Art. 9. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando:-----

- a seguito di verifica, la porzione di terreno concessa sia utilizzata in difformità rispetto alla finalità per la quale è stata concessa o il concessionario ne faccia un uso irregolare non conforme.-
- il concessionario si sia reso moroso per mancato pagamento del canone di concessione;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi o abbia costituito o consentito servitù di qualsiasi genere o natura-----

L'ente concedente, per sopravvenuto interesse pubblico sul bene concesso in uso, debitamente motiva-

to, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 10. - Recesso.

Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente alla concessione tramite comunicazione scritta da inviare all'Ente concedente mediante raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della data prevista per il rilascio dei beni. -

Art. 11. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale presso Viale Telamonio, Comune di Grosseto -----

Art. 12. – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Grosseto.-

Art. 15. –Disposizioni finali.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .-----

Per quanto non previsto nel presente atto, si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia di concessioni dei beni del patrimonio agro forestale regionale, di agricoltura, forestazione e zootecnia, gli usi e le consuetudini.----

E' materialmente allegato al presente atto di concessione, la cartografia che individua la porzione di terreno concessa-----

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.-----

Il Concedente
ente Terre Regionali Toscane
Dott. Claudio del Re

Il Concessionario
Sig. Francesco Termini